



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Roma, 20 gennaio 2014

Circolare n. **06/2014**

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**
- **UFFICIALI DI GARA**

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **provvedimenti legislativi interessanti l'organizzazione sportiva**

In allegato si trasmette la comunicazione dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del CONI del 17 gennaio 2014 prot. 000003/14 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 000003

Roma, 17.01.2014

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

B) decreto legge 30 dicembre 2013, n.150 (c.d. decreto "mille proroghe"), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare, **proroga della deroga per le FSN e DSA all'applicazione dell'art. 6 della legge n. 122/2010 con onere a carico del bilancio CONI**;

C) Regione Friuli Venezia Giulia – Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 recante "Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà";

D) Regione Campania – Legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 recante "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educative-ricreative";

E) Regolamento n. 1336/2013 della Commissione Europea del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

A) Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013, la legge indicata in oggetto che consta di un solo articolo - composto da 749 commi – e contiene alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva.

DISPOSIZIONI IN MATERIALE FISCALE PER ATLETI PROFESSIONISTI

In particolare l'articolo 1, comma 160 interviene sul Testo unico delle imposte sui redditi (ex DPR 22 dicembre 1986, n. 917) disponendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo per gli atleti professionisti, si consideri altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuta della società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.

FINANZIAMENTO COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il comma 302 dell'articolo 1 autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 6 milioni di euro per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato Italiano Paralimpico di cui all'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO

Al comma 303 dell'articolo si stabilisce, invece, che il Fondo di Garanzia (ex articolo 90, comma 12 della legge 289/2012) venga così integrato:

- 10 milioni di euro per l'anno 2014;
- 15 milioni di euro per l'anno 2015;
- 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Il medesimo comma indica l'Istituto per il Credito Sportivo quale ente demandato ad amministrare gli importi di cui sopra in gestione separata, sulla base dei criteri che approverà, con decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Suddetto decreto dovrà altresì tener conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

NORME SUGLI IMPIANTI SPORTIVI

I commi 304 e 305 dell'articolo 1 intervengono in materia di impianti sportivi omologati, al fine di consentire il più efficace utilizzo, seppure in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di Garanzia sopra illustrate, nonché di favorire l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento.

In particolare, il comma 305 stabilisce che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

Il comma 304 descrive, invece, nel dettaglio l'iter procedurale, come di seguito illustrato:

- il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, secondo i seguenti criteri:
 - deve tenere conto delle indicazioni di cui all'art. 14 del DPR 207/2012;
 - deve essere corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente;
 - non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini

- sociali, occupazioni ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale;
- il Comune, previa Conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità (di cui al successivo comma 305) ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
 - sulla base dell'approvazione di cui sopra, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo;
 - il Comune, previa Conferenza dei servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al soggetto proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto;
 - la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto;
 - ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la Conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 180 giorni dalla presentazione del progetto;
 - il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;
 - in caso di superamento dei termini di cui sopra:
 - relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il Comune interessati, i provvedimenti necessari;
 - relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è invitato a partecipare il Presidente della Regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari;
 - in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione;
 - alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore;
 - il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. In tal senso, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni in materia di finanza di progetto previste dal *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* di cui al d. lgs. 163/2006,
 - qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto promotore, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare negli accordi;
 - resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

MONDIALI PALLAVOLO FEMMINILE

Il comma 307 dell'articolo 1 autorizza un contributo di 2 milioni di euro per l'organizzazione, attribuita al CONI, dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014.

B) Decreto legge 30 dicembre 2013, n.150 (c.d. decreto "mille proroghe"), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare, proroga della deroga per le FSN e DSA all'applicazione dell'art. 6 della legge n. 122/2010 con onere a carico del bilancio CONI.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013 il decreto legge indicato in oggetto (c.d. decreto "mille proroghe"), nel quale è contenuta, all'art. 1, comma 13, una importante norma che riguarda le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate riconosciute dal CONI.

La norma prevede: "E' prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento dell'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo"

Analogamente a quanto previsto negli ultimi tre anni (2011,2012,2013) con specifiche disposizioni legislative, anche per il 2014 viene dunque prorogata per le FSN e le DSA la deroga all'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste nell'ambito dell'art. 6 della legge 122/2010 – nel limite di 2 milioni di euro – tra cui il tetto di 30 euro relativo ai gettoni di presenza per la partecipazione agli organi collegiali previsto dal comma 2 dell'articolo in questione nei confronti di tutti gli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica e, pertanto, sia nei confronti delle Federazioni iscritte nell'elenco ISTAT, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 116/2009, sia di quelli non inserite in detto elenco.

A differenza dei precedenti anni, per i quali le rispettive norme prevedevano che il relativo onere fosse a carico del bilancio dello Stato, il decreto in questione pone per il 2014 l'onere economico della norma a carico del CONI.

Il disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 1214) è stato assegnato alla 1^a Commissione del Senato (Affari Costituzionali), relatore il Sen. Giuseppe Esposito. L'esame non è ancora iniziato.

C) Regione Friuli Venezia Giulia – Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 recante "Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà".

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, suppl. ord., n. 34 del 15 novembre 2013 la legge regionale indicata all'oggetto.

Nel provvedimento, art. 23, sono, tra l'altro, recate alcune disposizioni in materia di impiantistica sportiva con particolare riguardo ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

A tale proposito è stabilito che l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di impiantistica sportiva che risultano aggiudicati, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, fissati nel decreto di concessione, ovvero nel decreto di proroga ovvero nel decreto di fissazione di nuovi termini.

E' altresì precisato che per le predette finalità i beneficiari dei contributi devono presentare alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori.

A tale scopo, la struttura concedente provvede a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale n. 8/2003 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e dall'articolo 11, comma 10, della legge regionale n. 18/2011 (Legge finanziaria 2012), il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 8/2003 e dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale n. 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

E' infine specificato che il mancato rispetto dei citati termini perentori comporta la revoca del contributo concesso e la richiesta della restituzione delle somme eventualmente erogate.

D) Regione Campania – Legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 recante “Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educative-ricreative”.

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 26 novembre 2013 la legge regionale indicata all'oggetto, volta, tra l'altro, a riconoscere la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità.

E' in particolare specificato che la Regione persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi e per assicurare pari opportunità, anche di genere;
- la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline di tradizione campana;
- l'accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche;
- il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione e di prevenzione sociale;
- la tutela del diritto alla salute ed all'integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività di cui nel provvedimento;

- la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati;
- l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per la mobilità ed il tempo libero;
- l'adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive, incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione, anche mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e della gestione delle opere;
- la promozione del territorio regionale come centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
- la promozione di politiche pubbliche a sostegno dell'associazionismo e del volontariato sportivo, nonché di politiche orientate alla sensibilizzazione, alla prevenzione ed alla formazione, necessarie al contrasto dei fenomeni di violenza e di razzismo negli stadi;
- l'aggiornamento culturale e la formazione professionale degli operatori sportivi e delle attività motorie
- l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, per la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere favorito l'accesso pubblico.

Sono considerati strumenti di programmazione e coordinamento dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di sport:

- il piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie;
- le linee operative annuali;
- il Sistema informativo regionale per lo sport (SIS) Campania.

IMPIANTISTICA SPORTIVA

La Regione, per l'attuazione del piano triennale regionale dello sport e delle sue articolazioni territoriali provinciali e comunali, nella concessione dei contributi, stabilisce l'erogazione dei contributi in favore di iniziative, di conservazione, di miglioramento e di messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente, di realizzazione di nuovi impianti ed incentiva le forme di partecipazione pubblico-privata, come la finanza di progetto e la concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi. I contributi possono essere concessi in conto capitale, a totale carico della Regione, o in conto interessi e gli impianti sportivi che beneficiano di detti contributi sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva aperta al pubblico.

E' altresì precisato che la Regione può stipulare con l'Istituto di credito sportivo e con altri istituti di credito le convenzioni per predeterminare ed assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi, le azioni e le attività previste dalla legge e può concedere contributi in conto interesse in favore di soggetti pubblici o privati.

Le linee operative annuali approvate dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno definiscono per l'anno successivo l'ammontare massimo dei finanziamenti e dei contributi ammissibili per ciascuna delle predette tipologie di intervento e le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze.

ATTIVITÀ SPORTIVA

La Regione può concedere contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di attività sportive dilettantistiche e per l'organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o internazionali.

Le istanze per la concessione dei contributi relative all'acquisto delle attrezzature, in conto capitale, allo svolgimento delle attività e alla realizzazione di manifestazioni sportive, riferite all'anno successivo, devono essere inviate all'assessorato competente allo sport entro il 30 novembre di ogni anno.

Il provvedimento prevede anche l'istituzione del registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorie-educativo-ricreative, distinto in parti separate, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative. E' istituita, inoltre, un'anagrafe centralizzata regionale degli atleti suddivisa per disciplina sportiva.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LO SPORT

E' inoltre istituito il comitato tecnico regionale per lo sport e delle attività motorie, con compiti consultivi e di collaborazione con gli uffici competenti, che sulla base dei dati del SIS Campania elabora le proposte e fornisce i pareri per la redazione del piano triennale regionale e delle linee operative annuali regionali.

Il comitato è composto da non più di undici componenti tra cui l'assessore regionale competente in materia di sport o un suo rappresentante, che lo presiede, due componenti della Giunta regionale del CONI, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva regionali, un rappresentante regionale del Comitato italiano paraolimpico (Cip), il Presidente del comitato regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) o un suo delegato.

TUTELA SANITARIA

In materia di tutela sanitaria la Regione può stipulare, di concerto con l'assessore regionale delegato alla sanità, intese ed accordi con l'Istituto di medicina e scienza dello sport, con il comitato regionale della FMSI, con le associazioni professionali dei diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica e dei laureati in scienze motorie, con l'università e con le scuole primarie e dell'infanzia per le attività motorio-ricreative, per l'aggiornamento e la formazione, nonché per l'istituzione della carta elettronica sanitaria e del passaporto biologico.

La Regione, in armonia con la legge 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria e delle attività sportive e della lotta contro il doping), promuove anche le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive e individua le relative misure nelle linee operative annuali per lo sport

La Regione può stipulare accordi ed intese con l'amministrazione scolastica regionale per la promozione e la valorizzazione dello sport scolastico ed interagire per la realizzazione dei progetti nazionali di promozione sportiva scolastica.

E' inoltre istituito l'elenco dei giovani atleti, di età non superiore ai venticinque anni, non professionisti o equiparati, di accertato talento sportivo e può concedere agli stessi ed alle loro società di appartenenza degli appositi contributi.

E' altresì prevista la possibilità di poter sottoscrivere, in accordo con il Ministero della giustizia, delle convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali, in applicazione della vigente normativa in materia.

La Regione, nel rispetto della tradizione storica sportiva campana, riconosce e sostiene la primaria funzione dei musei dello sport, delle associazioni e degli storici sportivi, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.

E' infine stabilito che, in sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della legge sono quantificate in complessivi euro 1.500.000,00.

Dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, sono abrogate le legge regionali 42/1979 e 46/1982.

E) Regolamento n. 1336/2013 della Commissione Europea del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Lo scorso 13 dicembre la Commissione UE ha emanato il Regolamento n. 1336/2013 (entrato in vigore il 1° gennaio 2014) con il quale sono state modificate le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Il Regolamento non necessita di esplicito recepimento nell'ordinamento dei singoli Stati Membri (norma *self executing*).

Gli importi delle soglie dei "contratti di rilevanza comunitaria" contenuti nel d.lgs. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici) devono, pertanto, ritenersi automaticamente modificati dal momento dell'entrata in vigore del Regolamento comunitario.

Nello specifico, i valori delle nuove soglie sono i seguenti:

- € 134.000 (invece di 130.000) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali, ad eccezione di alcuni appalti afferenti a determinati settori o materie;
- € 207.000 ((invece di 200.000) per tutti gli altri appalti pubblici di forniture e di servizi;
- € 5.186.000 (invece di 5.000.000) per gli appalti pubblici di lavori.

Cordiali saluti.


Roberto Fabbricini
Segretario Generale